

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Il 07 agosto 2019, alle ore 20,30, presso la sede dell'“ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MILLE E UNA STORIA”, in via Piazzale dei Caduti, Comune di Cavazzo Carnico (Ud), si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione sopra indicata, per discutere e deliberare in merito all'adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Si premette che in data 22 luglio 2019, mediante apposita comunicazione a tutti i soci, è stata convocata per la data odierna l'assemblea straordinaria.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Sig. Treppo Gianni.

Il Presidente constata la presenza dei soci in proprio o per delega riportati nell'allegato prospetto sotto la lettera “B” dichiara validamente costituita l'Assemblea ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno, dando lettura di tutti i sedici articoli del nuovo Statuto adeguato secondo il dettato normativo previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Successivamente ogni associato presente ha visionato il predetto documento.

Quindi il Presidente apre la discussione e, dopo un breve dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario tutti i soci dell'associazione pari a nr.13.

Detto statuto, composto da nr.7 pagine e nr.16 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità allegandolo al presente Verbale contraddistinto dalla “A”.

Si dà mandato al Presidente per l'adempimento della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21,30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario _____

Il Presidente _____

REGISTRATO a TOLMEZZO il 12/08/2019
AL N° 306 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € Esente
consegnato in pari data 12/08/2019

P. IL DIRETTORE PROVINCIALE
Francesco Paolo Crimienti
l'addetto

Il Funzionario 3° area
INGRID TASSOTTI





STATUTO "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MILLE E UNA STORIA"

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito, nel rispetto del Decreto Legislativo nr.117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MILLE E UNA STORIA"** assumendo la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, di seguito denominata "associazione".

L'associazione ha sede legale a Cavazzo Carnico (Ud) Piazzale dei Caduti nr. 5.

L'associazione non ha scopo di lucro; ha finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'associazione è illimitata.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati, dei volontari o delle persone aderenti agli enti associati, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 lettera i) del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., tra cui:

- i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

ART.3 AMMISSIONE

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Sono ammessi ad associarsi anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro. In ogni caso il numero degli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

L'Organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate è l'Organo di Amministrazione.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

L'Organo di Amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda o di ammissione e comunicarla all'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati in caso di ammissione.

L'aspirante socio che ha proposto la domanda di ammissione può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulla domanda non accolta.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Comunque il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

ART.4 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art.15;

Gli associati hanno il dovere di:

- versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART.5 VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario è una persona che per libera scelta svolge per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La propria attività deve essere svolta verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di Amministrazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo nr. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo nr. 117/17.

ART.6 RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione e rettificata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART.7 ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'associazione:

- 1) Assemblea dei soci;
- 2) Organo di Amministrazione
- 3) il Presidente

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART.8 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.

Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o l'Organo di Amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio e quello preventivo;
- 2) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- 3) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art.28 del Decreto Legislativo nr.117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 5) delibera su istanze di ricorso l'esclusione dei soci;
- 6) delibera le eventuali quote associative;
- 7) delibera, con maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;

- 8) delibera, con maggioranza qualificata lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza;
- 10) al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del Decreto Legislativo nr.117/2017, nomina un organo di controllo, anche monocratico.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 15 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART.9 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 10, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti Organo di Amministrazione decadano dall'incarico, subentrano i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere del precedente Organo di Amministrazione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Presidente nominerà a sua volta un Segretario scelto tra gli associati.

All'Organo di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 3) predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
- 5) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente.

L'Organo di Amministrazione è convocato di regola almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di Amministrazione.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, sono redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Pertanto limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.10 IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Organo di Amministrazione al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci e resta in carica per 5 anni ed è rieleggibile per 2 mandati.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.11 SEGRETARIO

Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- b) alle convocazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione su richiesta del Presidente;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
- d) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- e) predisporre i bilanci dell'Associazione

ART.12 RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017.
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.13 BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 comma 1-2 con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.

Il bilancio di esercizio che viene predisposto dall'Organo di Amministrazione, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di dicembre, l'Organo di Amministrazione sottopone anche il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del decreto Legislativo nr.117/17, redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo nr.117/17 a seconda dei casi, [nella relazione al bilancio o] nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

ART.14 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.15 LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- d) il registro dei volontari;
- e) il giornale di cassa in cui sono annotate le entrate e le uscite;
- f) registro dei cespiti in possesso dell'associazione;
- g) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali se questi sono stati istituiti.

I libri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera g), sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'associazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo amministrativo.

ART.16 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ALLEGATO "B" del Verbale dell'Assemblea Straordinaria redatto in data 07/08/2019

Prospetto dei soci presenti o per delega riguardante la votazione della delibera del nuovo Statuto ai sensi del Decreto Legislativo nr.117/2017.

Nominativo Socio	Firma	Delega	Socio delegato	Voto Favorevole o Contrario
LENISA RITA Presente	<i>Lenisa</i>	NO		SI F
ROCCO CHIARA Presente	<i>Rocco</i>	NO		SI F
MAIORANA CARLO Presente	<i>Maiorana Carlo</i>	NO		SI F
SQUECCO MARILENA Presente	<i>Marilena Squecco</i>	NO		SI F
PILLININI PIERPAOLO Assente		SI	ROCCO CHIARA	SI F
MEREU MARIANGELA Presente	<i>Mariangela Mereu</i>	NO		SI F
MICHELLI FRANCO Presente	<i>Michelli Franco</i>	NO		SI F
PILLININI LUCIO Presente	<i>Lucio Pillinini</i>	NO		SI F
PILLININI CATERINA Assente		SI	LENISA RITA	SI F
MICHELLI EMANUELA Assente		SI	MICHELLI FRANCO	SI F
MAIORANA LUCREZIA Assente		SI	MAIORANA CARLO	SI F
TREPPA GIANNI Presente	<i>Treppa</i>	NO		SI F
NADALI GRAZIANO Assente		SI	MEREU MARIANGELA	SI F